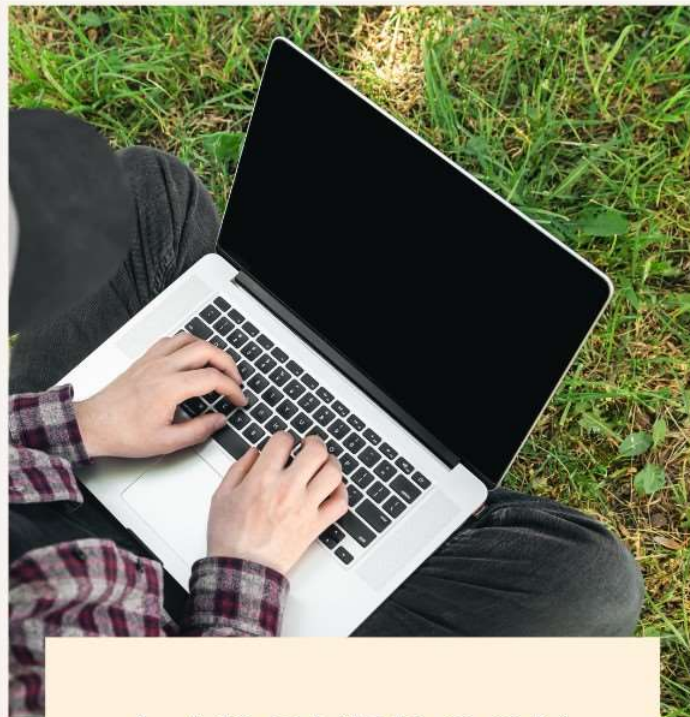




LABOURBOOK

MALATTIA



Sperando di fare cosa gradita, con il presente documento abbiamo provveduto ad esaminare le principali peculiarità degli eventi di malattia, così da permettere e permetterci di gestirli correttamente.

Rimaniamo a disposizione.

INDICE

1. MALATTIA

2. COMUNICAZIONE, CERTIFICAZIONE E VISITE DI CONTROLLO

- ❖ **ITER PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA**
- ❖ **OBBLIGHI DEL LAVORATORE**
- ❖ **CONTINUAZIONE E RICADUTA DELLA MALATTIA**
- ❖ **VISITE MEDICHE DI CONTROLLO**

3. TRATTAMENTO ECONOMICO

4. PERIODO DI COMPORTO

1. MALATTIA

Per malattia si intende uno **stato patologico** che comporta un'incapacità lavorativa e la **totale impossibilità temporanea della prestazione**. Rientrano nella definizione anche situazioni non direttamente collegabili all'alterazione psicofisica del lavoratore, come la necessità di particolari terapie oppure i periodi di convalescenza.

La malattia costituisce una causa di sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione che determina la sospensione del rapporto (art. 2110 c.c., D.L. 663/1979; Cass. 4957/1986, 7292/1987 e 5634/1988).

Gli eventi di malattia consentono ai lavoratori di assentarsi legittimamente dal luogo di lavoro e di acquisire, al contempo, il diritto alle **prestazioni economiche**.

In caso di malattia è dovuta al lavoratore:

- Retribuzione o una indennità secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento
- Conservazione del posto di lavoro
- Computo nell'anzianità del servizio dell'evento di malattia

2. COMUNICAZIONE, CERTIFICAZIONE E VISITE DI CONTROLLO

Il lavoratore dipendente assente per malattia ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, secondo le tempistiche individuate dalla contrattazione collettiva, lo stato di malattia e di giustificarlo con valida certificazione medica.

❖ ITER PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA:

- Il medico convenzionato con il SSN o la struttura pubblica che la rilascia il certificato trasmette per via telematica all'INPS la certificazione;
- L'INPS trasmette la certificazione per via telematica ai datori di lavoro;
- Il medico rilascia al lavoratore il numero di protocollo identificativo del certificato e copia cartacea dell'attestato di malattia, privo di diagnosi, da fornire al datore di lavoro e una copia della certificazione con la diagnosi e/o il codice nosologico per il lavoratore;
- Attraverso il sito web dell'INPS **www.inps.it** il lavoratore e il datore di lavoro possono accedere alla consultazione e stampa degli attestati di malattia.

❖ OBBLIGHI DEL LAVORATORE

In caso di evento di malattia il lavoratore deve:

- Segnalare tempestivamente (secondo quanto individuato dalla contrattazione collettiva) al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità;
- Fornire al datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia;

- Presentare certificato medico di rettifica dell'originaria prognosi se il lavoratore vuole riprendere anticipatamente il lavoro;
- Evitare di pregiudicare il proprio stato di salute e quindi di compromettere la propria guarigione in forza dei principi di correttezza e buona fede;
- Essere disponibile a sottoporsi agli accertamenti sanitari sul suo stato di salute eventualmente richiesti dal datore di lavoro, dall'INPS o dalla struttura sanitaria pubblica;

Si precisa che gli obblighi di comunicazione e di certificazione sussistono anche se il lavoratore si trova all'estero.

❖ **CONTINUAZIONE E RICADUTA DELLA MALATTIA**

- **Continuazione:**

Nel caso in cui la malattia perduri oltre la data indicata nel certificato medico, il lavoratore è tenuto a richiedere una nuova certificazione che attesti il prolungamento della malattia.

Il medico dovrà inviare all'INPS la certificazione relativa alla prosecuzione della malattia.

- **Ricaduta:**

La ricaduta si presenta nel caso in cui, entro 30 giorni della conclusione della malattia precedente, si presenta un altro evento legato allo stesso evento morboso.

❖ **VISITE MEDICHE DI CONTROLLO**

Il datore di lavoro può controllare le assenze per malattia dei suoi dipendenti attraverso la richiesta di visita di controllo tramite **l'INPS**.

Il datore di lavoro potrà inoltrare tramite procedura on line la richiesta di visita medica; le visite saranno elaborate e smistate giornalmente ai medici di competenza entro le ore 9.00 per le richieste in fascia antimeridiana ed entro le ore 12.00 per quelle in fascia pomeridiana.

Il lavoratore ha l'obbligo di rendersi reperibile, per l'effettuazione delle visite di controllo, tutti i giorni della settimana presso il luogo indicato nel certificato medico, durante le seguenti fasce orarie:

SETTORE	ORARIO
Settore Privato	Dalle 10:00 alle 12:00 Dalle 17:00 alle 19:00
Settore Pubblica Amministrazione	Dalle 9:00 alle 13:00 Dalle 15:00 alle 18:00

Se il lavoratore risulta assente senza giustificato motivo o rifiuta di sottoporsi a visita medica di controllo può essere soggetto a sanzioni disciplinari e decade il diritto al trattamento economico di malattia.

ASSENZA ALLE VISITE DI CONTROLLO	SANZIONE
Prima Visita	Perdita totale del trattamento economico di malattia per i primi 10 giorni
Seconda Visita	Riduzione al 50% del trattamento per il periodo residuo successivo ai primi 10 giorni (per i quali non è dovuta l'indennità di malattia)
Terza Visita	Interruzione, dalla data in cui viene riscontrata tale ultima assenza, della corresponsione delle prestazioni, economiche a carico dell'INPS in conseguenza dell'insussistenza delle condizioni per la conferma dello stato di malattia.

- **Obbligo di visita medica dopo assenze superiore a 60 giorni per malattia:**

Per tutelare la salute dei lavoratori il datore di lavoro ha l'obbligo di sottoporre il dipendente a una visita medica di idoneità che confermi la sua effettiva capacità di svolgere le sue mansioni.

Il lavoratore potrà tornare a svolgere le sue mansioni solo dopo aver ottenuto la dichiarazione di idoneità rilasciata dal medico competente. In assenza di tale documento, il dipendente non è autorizzato a riprendere il proprio lavoro.

3. PERIODO DI COMPORTO

In caso di malattia, il lavoratore ha diritto a conservare il proprio posto di lavoro per tutto il periodo stabilito dalla legge, dagli usi e dalla contrattazione collettiva (o individuale, se più favorevole) e alla retribuzione o indennità prevista dalle norme collettive.

Il comportamento deve essere computato nell'anzianità di servizio (art. 2110 c.c.). Durante tale periodo, il lavoratore non può essere licenziato se non per giusta causa.

Il comportamento si differenzia per:

- **Comporto Secco (ininterrotto)**
- **Comporto per sommatoria (frazionato)**
- **Sistema misto**

Se lo stato di malattia si prolunga oltre il termine di conservazione del posto, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto.

4. TRATTAMENTO ECONOMICO

In caso di malattia, il lavoratore ha diritto al trattamento economico in misura e modalità differenti; se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, **è dovuta al lavoratore la retribuzione o un'indennità** nella misura e per il tempo determinati dalla normativa di riferimento.

Hanno diritto all'indennità giornaliera di malattia riconosciuta dall'INPS, i lavoratori appartenenti alle **seguenti categorie**:

a) industria e artigianato:

- operai e categorie assimilate, compresi i lavoratori a domicilio;

b) commercio:

- operai e impiegati del commercio e categorie assimilate, compresi i sacristi con esclusione degli impiegati dipendenti da proprietari di stabili, portieri, viaggiatori e piazzisti, dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali;

c) credito, assicurazione, servizi tributari appaltati:

- salariati;

d) agricoltura:

- salariati fissi e assimilati a contratto annuo;
- salariati fissi con contratto inferiore all'anno;
- braccianti fissi o obbligati;
- braccianti (o giornalieri di campagna) avventizi e assimilati;
- compartecipanti e piccoli coloni.

❖ **Lavoratori a termine**

Quando esiste un rapporto con contratto a tempo determinato il periodo massimo indennizzabile per malattia è pari a quello di attività lavorativa prestata nei 12 mesi immediatamente precedenti l'evento, fermo restando il limite massimo indennizzabile previsto dalle norme di carattere generale, cioè 180 giorni nell'anno solare.

❖ **Giornate indennizzabili**

L'indennità giornaliera di malattia è dovuta in misura percentuale della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore ed il suo ammontare è stabilito in misura diversa a seconda della categoria alla quale appartiene il lavoratore.